

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 944

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(AMATO)

e dal Ministro dei trasporti

(TESINI)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 2055)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 1993*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario
per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di
trasporto pubblico locale

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 296, 21 luglio 1992, n. 345, limitatamente all'articolo 9, e 19 ottobre 1992, n. 412.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 485

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «di lire 400 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 380 miliardi»;

al comma 2, le parole da: «, al netto dell'importo» fino a: «automobilistici sostitutivi e integrativi,» sono soppresse;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.

4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativo all'anno 1993, confluito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai nuovi criteri fissati dal citato articolo 3 della legge n. 500 del 1992, è istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario.

4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";

b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti».

Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Contributo straordinario per la parziale copertura
dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Contributo straordinario per la parziale copertura
dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.**

Articolo 1.

1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso di una quota parte di lire 20 miliardi destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa e in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi e integrativi, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.

3. Il contributo di lire 20 miliardi di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti sino a tutto il predetto anno 1991.

4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire **380** miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992.

4. Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.

4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativo all'anno 1993, confluito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai nuovi criteri fissati dal citato articolo 3 della legge n. 500 del 1992, è istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario.

4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";

b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

6. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - TESINI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)